



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **ISTRUZIONI SUI PAGAMENTI PER L'ANNO 2019**

Dall'anno 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

L'Imposta Municipale Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC.

Normativa di riferimento:

- artt. 8 e 9 del **D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** (*Imposta Municipale Propria*);
- art. 13 del **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214** (*Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria*);
- **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504** (*solo le disposizioni espressamente richiamate dalla normativa*);
- art. 91-bis del **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 24 marzo 2012, n. 27** (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*);
- art. 4 del **D.L. 2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 26 aprile 2012, n. 44** (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie*);
- **Decreto 19 novembre 2012, n. 200** (*Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174*);
- art. 1, comma 380, della **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013*);
- art. 10, comma 4, del **D.L. 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 6 giugno 2013, n. 64** (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*);
- art. 2 del **D.L. 31 agosto 2013, n. 102**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 28 ottobre 2013, n. 124** (*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*);
- art. 1, commi 639 e seguenti, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*);
- art. 1, comma 1, del **D.L. 6 marzo 2014, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 2 maggio 2014, n. 68** (*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*);
- art. 9-bis del **D.L. 28 marzo 2014, n. 47**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23 maggio 2014, n. 80** (*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015*);
- **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014** (*Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno 2012, dagli Enti non Commerciali*);
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016*);
- **Legge 11 dicembre 2016, n. 232** (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*);
- **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*);
- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145** (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*);
- **D.L. 30 aprile 2019, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 28 giugno 2019, n. 58** (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*).

Inoltre:

- Regolamento approvato con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14/07/2014**;
- **Risoluzione Ministeriale 17 febbraio 2016, N. 1/DF** (*Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità*



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative).

### 1) CHI E' TENUTO A PAGARE L'IMU (Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011)

L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili.

L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (come integrato dall'art. 1, comma 15, della Legge n. 208/2015);
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

*Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ... , l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012).*

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.*

*Per usufruire dell'agevolazione dovrà essere presentata al Comune apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della residenza c/o la struttura sanitaria allegando apposita certificazione rilasciata dall'Istituto..*

*A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale (Art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).*

*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti*



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

*all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80).*

## 2) BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

1. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
2. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
3. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
4. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
5. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:

- 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. **(come modificato dall'art. 3 quater, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2019 in vigore dal 30/06/2019)**;
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

*Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 (art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, **come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. c), della Legge n. 208/2015**).*

A decorrere dall'anno 2016 "... Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ..." **(art. 1, comma 13, lett. a), della Legge n. 208/2015)**.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine **il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.**

### 3) ALIQUOTE

Ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 **"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito (Portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; ... . In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."**

Per l'anno 2019, il Comune di Camerano, con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07/03/2019**, ha approvato le seguenti aliquote IMU:

- a) **0,6 per cento** per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
- b) **0,6 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) **0,76 per cento** per gli alloggi concessi in locazione a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette;
- d) **0,86 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività economica. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette;
- e) **0,98 per cento** per tutti gli altri immobili.

**Per l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere c) e d) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31/12/2019.**

La mancata dichiarazione comporta l'applicazione dell'aliquota del **0,98 per cento**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, **"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"**.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011 **(come modificato dall'art. 3 quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2019 in vigore dal 30/06/2019)** "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione."

### 4) DETRAZIONE DALL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, **"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo**



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ... La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”.

### 5) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Per l'anno 2019, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato come segue:

- entro il **17 giugno 2019**, il pagamento della prima rata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2018 (**50% dell'importo annuale**);
- entro il **16 dicembre 2019**, il pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (**restante 50% dell'importo dovuto per l'anno 2019**).

Ai sensi dell'art. 1, comma 721, della Legge n. 147/2013 “Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli **enti non commerciali** esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento.”.

**Per l'anno 2019 il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori ad € 5,00** (come previsto dal comma 1 dell'art. 3/Quater del vigente “Regolamento per la disciplina delle entrate comunali” integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2007).

Con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “**F24**”, dell'Imposta Municipale Propria.

Con Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 sono stati, inoltre, istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “**F24**”, dell'Imposta Municipale Propria relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Codici tributo IMU (Sezione IMU e altri tributi locali) per la compilazione del modello “F24”

CODICE TRIBUTO	TIPO QUOTA	DESCRIZIONE
3912	COMUNE	IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
3913	COMUNE	IMU PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DIVERSI DA QUELLI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
3914	COMUNE	IMU PER TERRENI
3916	COMUNE	IMU PER LE AREE FABBRICABILI
3918	COMUNE	IMU PER GLI ALTRI FABBRICATI ESCLUSI GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
3925	STATO	IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - DA UTILIZZARE ANCHE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
3930	COMUNE	IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE

Provincia	Comune	Codice catastale
Ancona	Camerano	B468

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

### 6) ESENZIONI

L'imposta municipale propria non si applica a tutte le fattispecie previste nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 (vedi punto 1).



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 124/2013 "Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,.". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014".

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

### 7) DICHIARAZIONE IMU

Secondo quanto disposto dall'art. 3 ter, comma 1, del D.L. n. 34/2019, che ha modificato il comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Si ricorda, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza** entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.";
- ai sensi dell'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013 "Ai fini dell'imposta municipale propria ..., gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. ...";
- ai sensi dell'art. 1, comma 720, della Legge n. 147/2013 "Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.";
- ai sensi dell'art. 3 quater del D.L. n. 34/2019 (**in vigore dal 30/06/2019**), che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, non sarà più necessario dichiarare ai fini IMU il possesso dei requisiti per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito e per quelle concesse in locazione a canone concordato.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre 2020**.

### 8) PER INFORMAZIONI

Comune di Camerano – Servizio Tributi – Via San Francesco n. 24 – 60021 Camerano (AN)

Tel. 071/7303003 – Fax. 071/7303041 – email: [tributi@comune.camerano.an.it](mailto:tributi@comune.camerano.an.it)

Funzionario Responsabile: **Dott.ssa Stella Virginia Intermite**

Istruttore Servizio Tributi: **Geom. Ermanno Agostinelli**

**Orari di apertura al pubblico:**

- Lunedì dalle ore 10,30 alle ore 13,30
- Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 13,30
- Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00